



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe DI SALVO	PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI	GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO	GIUDICE RELATORE

ha pronunciato, *ex art. 275-bis*, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 14622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riunita a quella iscritta al n. 22226 dell'anno 2024, e promossa da

Parte_1 (c.f. C.F._1), elettivamente domiciliata in Nettuno (RM), via Antonio Gramsci n. 116, presso lo studio dell'Avv. Claudio Capasso, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

Parte_2 (c.f. C.F._2), elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza, 16/d, presso lo studio degli avv.ti Filippo Turrio Baldassarri e Gianluca Perone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

nei confronti

Controparte_1 (c.f. **P.IVA_1**),
in persona del Liquidatore e legale rappresentante Sig. **Controparte_2**
elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno n. 96, presso lo studio
dell'avv. Mauro Longo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Monaco e
Maurizio Sciuto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione delibera S.r.l.

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE **Parte_1** : *“Voglia l’On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 2378 c.c., comma terzo, di sospensione dell’esecuzione delle delibere impugnate e di tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi o coordinati a qualsiasi titolo nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede: a) in via principale: accertare e dichiarare l’invalidità per violazione dell’art. 2479 ter, comma terzo, c.c., con conseguente nullità e/o annullamento delle deliberazioni tutte dell’assemblea dei soci della **Controparte_1** tenutasi in data 13.02.2024 per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto di citazione; b) ancora in via principale accertare e dichiarare l’illegittimità sostanziale della delibera di aumento di capitale e delle altre delibere connesse assunte dalla **Controparte_1** con conseguente loro nullità e/o annullamento per le motivazioni illustrate nel presente atto di citazione. Con vittoria di spese e competenze di lite”.*

PARTE ATTRICE **Parte_2** “ *Piaccia all’on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e contrariis reiectis, previo accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 2378, terzo comma, cod.civ di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni impugnate e di tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e /o connessi o coordinati che verrà formulata con separato ricorso: a) accertare e dichiarare l’invalidità con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento, delle deliberazioni di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale approvate*

dall'assemblea dei soci della Controparte_1 tenutasi in data 13.02.2024, sopra esattamente descritte; b) accertare e dichiarare l'invalidità e, comunque, l'inefficacia di qualsiasi atto compiuto in esecuzione, in correlazione e in connessione delle deliberazioni anzidette; c) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertare la validità e l'efficacia della sottoscrizione della quota di nuova emissione di propria pertinenza comunicata dal socio [...] Pt_2 nell'esercizio del proprio diritto di sottoscrizione con nota del 4 aprile 2024. Con vittoria di spese e compendi di lite”

PARTE CONVENUTA causa Rgn 14622 “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, tutte ed ogni domanda proposta dall'attore Parte_1 confermando la validità della deliberazione assembleare della Controparte_3 assunta in data 13febbraio 2024 ed impugnata dall'attore. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, anche tenuto conto della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. Giustizia del 55/ 2014 (redazione atti processuali in modo da consentire la consultazione ipertestuale degli allegati)”.

PARTE CONVENUTA causa Rgn 22226 “Voglia codesto Ecc. Mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ivi compresa l'istanza cautelare ex art. 2378, terzo comma, cod.civ di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate e di tutti gli atti ad esse preordinati, come preannunciata per separato ricorso da parte attrice: - in via principale: dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande avverse, stante la competenza arbitrale a decidere della materia dedotta in lite e, in ogni caso, la già avvenuta sanatoria di nullità prevista dall'art. 2379 bis, comma 2, c.c., come richiamato per la s.r.l. dall'art. 2479 ter, comma 4, c.c., per le ragioni già esposte in narrativa; - in via subordinata, respingere siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, tutte ed ogni domanda proposta dall'attore [...]

Pt_2 confermando la validità della deliberazione assembleare della [...]
Controparte_3, assunta i data 13 febbraio 2024 ed impugnata dall'attore; - in via ulteriormente subordinata, respingere la domanda gradata dell'attore, volta ad accertare la validità e l'efficacia della sottoscrizione delle

quote di nuova emissione di propria pertinenza comunicata dal socio [...] Pt_2 nell'esercizio del proprio diritto di sottoscrizione, con nota del 4 aprile 2024, per le ragioni esposte in narrativa; si opus, ordinando l'integrazione del contraddittorio con i soci CP_4 a Parte_3, i cui diritti sulle quote inoptate della Controparte_1 da esse già sottoscritte in data 4 e 5 aprile 2024, sarebbero incisi dall'accoglimento della domanda gradata di parte attrice. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, anche tenuto conto della maggiorazione dl 30% ex art, 4, comma 1bis, d.m. Giustizia 55/2014 (redazione degli atti processuali in modo da consentire la consultazione ipertestuale degli allegati).

POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA:

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1, al fine di vedere dichiarate nulle le deliberazioni assunte dall'assemblea della società in data 13/02/2024.

In particolare, l'attore deduceva:

- di essere titolare del 16,6% del capitale sociale della Controparte_1 [...] , proprietaria a sua volta del 99, 8% della Controparte_1 [...] , insieme a Parte_3 , Parte_2 , CP_4 e Persona_1 . La CP_1 era proprietaria di un vasto complesso immobiliare destinato alla locazione commerciale, da cui ricavava circa 450.000,00 euro l'anno. La Controparte_1 era, quindi, la società controllante la CP_1 , esercitando la conseguente attività di controllo e di coordinamento;
- solo in data 13/02/2024, l'attore riceveva dal liquidatore della CP_1 l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, che si sarebbe tenuta proprio il 13/02/2024 in prima convocazione ed il 14/02/2024 in seconda convocazione. L'ordine del giorno era il seguente: "1) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022; 2) riduzione del capitale al disotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.; 3) aumento scindibile del capitale sociale, mediante conferimento in denaro o natura, previo ripianamento della perdita; 4) delibere inerenti e conseguenti". Nella convocazione veniva specificato che una copia del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 ed una relazione sulla situazione patrimoniale erano disponibili presso la sede della società. L'attore si

preoccupava di notiziare il Notaio *Per_2* – presso lo studio del quale si sarebbe tenuta l'assemblea - dell'impossibilità di essere informato rispetto agli argomenti oggetto dell'ordine del giorno e, pertanto, chiedeva un rinvio dell'assemblea. Il Notaio rispondeva in data 15/02/2024, sostenendo che l'assemblea si era svolta la mattina del 13/02/2024 in prima convocazione;

-dal controllo effettuato presso *CP_5* emergeva che: i) la convocazione era stata spedita con raccomandata 1 presentata allo sportello in data 3/02/2024; ii) la consegna era stata tentata il 6/02/2024; iii) la comunicazione era tornata presso gli Uffici il 9/02/2024 ed il ritiro sarebbe stato possibile solo a partire dal 13/02/2024; in effetti, la raccomandata era poi stata ritirata quel giorno alle 17.06;

-nel verbale dell'assemblea si dava atto che l'assemblea era stata regolarmente convocata attraverso l'invio delle raccomandate, debitamente ricevute; l'assemblea, quindi, aveva approvato il bilancio di esercizio al 2022, la relazione patrimoniale e quella illustrativa del liquidatore; aveva inoltre deciso di ripianare le perdite anche attraverso l'abbattimento del capitale sociale, che sarebbe stato successivamente ricostituito, con l'emissione di nuove quote da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle quote già dagli stessi possedute;

- da una visura effettuata presso l'Agenzia del Territorio, l'attore apprendeva che la controllata *Controparte_1* aveva sottoscritto con la società [...] *CP_6*

un contratto preliminare di compravendita dei locali commerciali per il prezzo 2.100.000,00 di euro: di tale operazione, nessuna comunicazione era stata data ai soci della *Parte_4*

- l'assemblea del 13/02/2024 era invalida, per non essere stato regolarmente convocato il socio *Parte_1* che quindi non aveva potuto ottenere le informazioni necessarie alla compiuta trattazione dell'ordine del giorno, ed era stato quindi violato il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c.;

-la delibera di aumento di capitale era comunque invalida. Infatti, la situazione di liquidazione della società faceva sì che nessun obbligo di procedere al ripristino del capitale sociale incombeva sul liquidatore. Inoltre, le ragioni dell'aumento di capitale avrebbero dovuto essere spiegate nella relazione accompagnatoria ex art. 2482 bis c.c., che invece nulla diceva in proposito. In tale relazione, nessuna menzione veniva poi fatta del contratto preliminare con la quale la controllata *Controparte_1* si era impegnata di vendere il compendio immobiliare di cui era

proprietaria, nonostante fosse necessaria una delibera della controllante come stabilito dall'assemblea del 31.05.2007 assunta per verbale notarile;

- anche dal bilancio approvato emergeva come l'aumento di capitale non fosse conforme allo stato di liquidazione della società e non fosse obbligatorio come invece sostenuto dal liquidatore nella relazione.

Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva la *Controparte_1*, la quale eccepiva che:

-la domanda era improcedibile e /o inammissibile, per l'incompetenza del Tribunale di Roma, stante la competenza arbitrale sulla materia, per come stabilito dall'art. 28 dello Statuto;

-la delibera impugnata era regolare, essendo stato convocato tempestivamente l'attore, nel rispetto previsto dallo Statuto del termine degli 8 giorni. Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza del destinatario del plico raccomandato si ritiene conseguita nel momento in cui viene lasciato l'avviso di consegna;

- nel merito, la delibera era comunque legittima, dal momento che l'aumento di capitale non era stato deliberato al fine di escludere il socio di minoranza. Infatti, l'attore avrebbe potuto ben esercitare il diritto di opzione essendo stato messo nella condizione di farlo nell'ampio termine di trenta giorni come tutti gli altri soci, dopo che gli era stata inviata la comunicazione ex art. 2481bis c.c. Il capitale sociale nominale, dopo il suo azzeramento, non era stato determinato ad un importo oneroso, ma si era ristabilito il medesimo importo previsto in lire dallo Statuto;

-era legittimo l'aumento di capitale, proprio perché, come emergeva nella relazione dei soci ex art. 2481 bis, strumentale alla revoca dello stato di liquidazione;

- non corrispondeva al vero che, eventualmente, lo stato di liquidazione avrebbe potuto essere revocato grazie alla vendita del complesso immobiliare. Infatti, ove mai tale vendita venisse realizzata, il ricavato, una volta ripagate le perdite della *CP_1*, sarebbe stato assorbito dalle perdite pregresse che la controllante *Controparte_1* aveva verso la controllata, pari ad euro 272.762,47;

- l'aumento di capitale era quindi stato necessario per poter poi revocare lo stato di liquidazione e per la ripresa del perseguimento dell'oggetto sociale.
Concludeva come in epigrafe.

Con separato ricorso, il sig. *Parte_1* chiedeva la sospensione della delibera in via cautelare. Con decreto emesso *inaudita altera parte*, il Tribunale sospendeva la delibera, sulla scorta della considerazione che la convocazione non era stata regolare.

Con ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c., il Tribunale, in riforma del decreto, respingeva il ricorso, anche perché la delibera impugnata era stata completamente eseguita già prima dell'instaurazione del giudizio.

All'udienza del 9/12/2024, il Giudice riteneva opportuno richiedere a [...] *CP_7* ex art. 210 c.p.c. l'originale o il duplicato dell'avviso di tentata consegna della raccomandata relativa all'avviso di convocazione e copia della documentazione relativa, onerando la parte attrice di notificare il verbale a [...] *CP_5* .

In data 19/03/2025, l'attore depositava quanto ricevuto da *CP_5*.

Nelle more del giudizio, al presente procedimento veniva riunito quello recante il numero di ruolo generale 22226/2024, considerato che questo ultimo aveva ad oggetto l'impugnazione della medesima delibera sociale da parte del socio *Pt_2* [...] Specificatamente, questo ultimo lamentava:

- illegittimità delle deliberazioni assunte per omessa convocazione del socio;
- inadeguatezza della relazione sulla situazione patrimoniale di cui all'art. 2482-bis, che non era stata aggiornata agli eventi più recenti e, trattandosi di un bilancio infrannuale, avrebbe dovuto essere completa di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Inoltre, non riportava un evento determinante come il preliminare di vendita dell'immobile da parte della controllata *CP_1* ;
- le delibere andavano pure dichiarate invalide perché prive di razionalità e volte solo ad estromettere i soci di minoranza della società. Non era plausibile la circostanza per la quale, essendo la società in liquidazione da oltre un ventennio,

si fosse dovuto procedere ad abbattere e ricostituire il capitale sociale per ripianare perdite create molti anni prima e mai prese in esame, se non per estromettere i soci di minoranza in vista della vendita di immobile della partecipata.

La *Controparte_1* a sua volta eccepiva:

-l'incompetenza del Tribunale di Roma per la previsione della clausola compromissoria, sottolineando che la nomina dell'arbitro ai soci, da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 34 d.Lgs 5/2003) poteva essere sanata ai sensi dell'art. 1419 c.c. dalla previsione suppletiva del deferimento della nomina al Presidente del Tribunale;

-l'inammissibilità dell'azione perché il *Parte_2*, con comunicazione del 4/04/2024, pur lamentando di non avere ricevuto tempestivamente la convocazione, manifestava la volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale, dando quindi esecuzione al portato della delibera impugnata. Ai sensi dell'art. 2379 bis, comma 1, era stata sanata la (presunta) nullità della delibera;

- nel merito, l'eccezione di omessa convocazione era infondata, atteso che la spedizione era avvenuta tempestivamente e la conoscenza della raccomandata era avvenuta già in data 8/2/2024, cioè quando era pervenuta all'indirizzo dell'attore, e quindi in anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea;

-l'aumento di capitale non era stato deciso in danno ai soci di minoranza, tanto che lo stesso attore aveva dichiarato di esercitare il diritto di opzione lui riservato;

-dal punto di vista economico, la delibera di aumento di capitale era stata sorretta da una motivazione limpida e razionale, quale quella di essere un atto prodromico- e sempre su decisione dei soci- ad una successiva revoca dello stato di liquidazione ed alla ripresa della continuità aziendale da parte della società;

-quanto alla domanda esposta in via subordinata dall'attore, v'è che lo stesso non aveva poi dato seguito alla manifestazione della volontà di aderire alla sottoscrizione, non versando quanto dovuto, cosicché non poteva essere accertata la sua avvenuta sottoscrizione all'aumento di capitale.

Con ordinanza del 9/04/2025, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie e rinviata per la discussione *ex art. 275 bis* davanti al Collegio.

MOTIVI della DECISIONE.

1)Thema decidendum

I sig.ri *Pt_1* e *Parte_2* chiedono che venga dichiarata l'invalidità della delibera presa dall'assemblea della società *Controparte_1* [...], perché viziata preliminarmente da una omessa convocazione dei soci, e, nel merito, perché presa al solo fine di danneggiare i soci di minoranza. Infatti, il bilancio approvato era accompagnato da una relazione molto lacunosa e inadeguata, e l'aumento di capitale deliberato non aveva nessun motivo, atteso lo stato di liquidazione della società.

La *Controparte_1* in primo luogo, eccepisce la carenza di legittimazione del Tribunale, essendo materia da rimettere agli arbitri, come disciplinato dallo Statuto. Insiste sulla bontà del procedimento di convocazione, avendo spedito le lettere raccomandate nel termine previsto. Infine, sostiene che l'aumento di capitale, decisione assunta dai soci, era propedeutico alla revoca dello stato di liquidazione e alla ripresa dell'attività aziendale.

2) *Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale.*

Parte convenuta chiede che il Tribunale dichiari l'improponibilità della domanda per la previsione nello Statuto sociale – esattamente- all'art. 28- di una clausola arbitrale, secondo la quale ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci e tra questi e la società, per ogni atto inerente i rapporti sociali, deve essere deferita all'esame di un Collegio arbitrale.

L'eccezione è infondata.

Invero, la causa arbitrale deve considerarsi nulla atteso che demanda ai soci la scelta degli arbitri ("uno per ciascuna parte ed il terzo, quale Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale").

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio (Cass. 17 febbraio 2014, n. 3665; v. pure ord., 10 ottobre 2012,

n. 17287; Cass. **sez. I, 19/09/2023, n.26784**; Tribunale Napoli Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 24/07/2024, n.7386.

Invero, la legislazione nazionale, attraverso l'art. 34, comma 2, del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (applicabile *ratione temporis* e oggi reiterato dall'art. 838-bis, comma 2, c.p.c.), pone una regola di validità della convenzione di arbitrato consistente nella necessaria designazione (a pena di nullità) di un soggetto terzo estraneo alla società che nomini l'intero organo arbitrale, regola quest'ultima imperativa (**Cassazione civile sez. I, 04/04/2025, n.8911**)

Peraltro, le parti contestano la violazione del principio di chiarezza e precisione della relazione di cui all'articolo 2446 c.c. (prevista in caso di riduzione del capitale sociale delle società per azioni e identica, nella struttura e nella funzione, a quella di cui all'art. 2482 bis relativa alle società a responsabilità limitata) e tale censura va equiparata alla violazione dei medesimi principi previsti in tema di redazione di bilancio: cosicché anche l'impugnazione di tale relazione non potrà essere rimessa al giudizio degli arbitri.

Come visto, l'attore contesta proprio la chiarezza e la veridicità della relazione presentata in sede di delibera per la riduzione del capitale e la successiva reintegrazione.

L'eccezione, pertanto, andrà rigettata.

3) Sulla regolarità della convocazione del socio Parte_1 all'assemblea del 13/02/2024.

Va osservato che, l'avviso di convocazione assume la funzione di informare il socio della fissazione della prossima assemblea e dell'oggetto della discussione, così da consentirgli l'esercizio del diritto di intervento e di voto.

Nel caso in cui il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione intesa quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea. In particolare, non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea, la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, anche se la prova gravante sulla società può essere fornita anche mediante presunzioni. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario è a carico del mittente.

In caso di omessa contestazione, lo stesso potrà limitarsi a produrre la ricevuta di spedizione.

Ove, invece, vi sia contestazione, “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. Sez. 3 - , Ord n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 02)

La giurisprudenza, in materia di atti recettizi, ha affermato che “la presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale). (Cass. sez. 6 - L, Ordinanza n. 19232 del 19/07/2018 (Rv. 649874 - 01)

Indi, si deve ritenere che quale atto ricettizio non processuale, non viga il principio della scissione degli effetti, ma la presunzione di conoscenza dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto

(in materia di licenziamento - Cass. sez. L, Sentenza n. 6256 del 31/03/2016 (Rv. 639548 - 01).

Tuttavia, per gli atti recettizi, ferma la presunzione di conoscenza dal momento della consegna dell'avviso di giacenza – ovviamente dal momento della materiale disponibilità dell'atto presso l'Ufficio Postale per il ritiro da parte del destinatario, vale sempre in applicazione dei principi di cui all'art. 1335 c.c. la possibilità da parte del destinatario di dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Si deve, poi, considerare che l'avviso di convocazione è strumentale a porre il socio nella condizione di partecipare scientemente all'assemblea.

Sul punto, le sezioni unite della Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire che *“ salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte nell'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”* (Cass. n. 23218/2013).

Nel caso concreto, risulta dalla documentazione depositata dalla società che la convocazione per l'assemblea del 13/2/2024 era stata inviata da parte del Liquidatore in data 3/2/2024, dunque nel rispetto del termine di otto giorni prima della data dell'adunanza, ma non vi è la ricevuta di consegna.

Sostiene in proposito l'attore, che nell'avviso lasciatogli da CP_5 , dopo il primo tentativo di consegna non andato a buon fine ed avvenuto in data 6/02/2024, vi era l'indicazione che avrebbe potuto ritirare la raccomandata a partire dal successivo 13/02/2024, data in cui si sarebbe dovuta tenere l'assemblea in prima convocazione.

Tale ricostruzione è confermata dalla relazione inviata da CP_5 alla difesa del Sig. Parte_1 , a seguito della notifica del verbale dell'udienza del 9/12/2024, ove il Tribunale chiedeva – ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - a CP_5 di

depositare l'originale o il duplicato dell'avviso di tentata consegna della raccomandata.

Si legge nel documento stilato da CP_5 *“riscontriamo la presente in riferimento al provvedimento del Tribunale di Roma in virtù dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla raccomandata n. 052534432259 spedita dalla società Controparte_1 diretta a Parte_1 Per quanto concerne la richiesta dell'originale o duplicato dall'avviso di giacenza relativo alla tentata consegna della suddetta raccomandata, siamo spiacenti di informarla che non è possibile produrre quanto richiesto in quanto l'avviso di giacenza non è riproducibile, dato che viene immesso in cassetta nei casi di temporanea assenza dei destinatari, per informarli della tentata consegna e del ritiro presso l'Ufficio Postale di competenza. Tuttavia, la informiamo che dai nostri sistemi informatici è emerso che, per l'invio in questione, è stata tentata la consegna in data 6/2/2024 e per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, è stato emesso avviso di giacenza. La raccomandata è stata proseguita all'Ufficio Postale di Anzio per la prevista giacenza dove, come si evince da tracciatura elettronica in allegato, era disponibile per il ritiro dal 13/02/2024, ed in pari data è stata ritirata dal destinatario.”* (vedasi comunicazione via pec da parte di Controparte_8 di CP_5 in data 19/03/2025, allegato al fascicolo di parte attrice Parte_1).

A meno quindi di non voler sostenere la tesi estrema per cui il destinatario di una raccomandata debba sempre essere in casa, e quindi che sia fatto colposo dell'attore non avere preso la comunicazione in occasione del tentativo di consegna avvenuto il 6/02/2024, risulta evidente come il Parte_1 sia stato impossibilitato a ritirare la raccomandata contenente l'avviso di convocazione sino alla data del 13/2/2024 e ciò per l'organizzazione interna di CP_5 , quindi per una causa lui non imputabile.

Ecco, quindi, che il socio Parte_1 è venuto a conoscenza della convocazione dell'assemblea solo nel giorno in cui questa era chiamata a deliberare in prima convocazione (circostanza poi avvenuta): con la conseguenza che è stato leso il suo diritto ad essere correttamente informato ai fini del consapevole esercizio del voto.

Infatti, l'OdG della convocazione comportava la riduzione del capitale sociale per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.; tale disposizione è una *species* della riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2482 bis c.c. che richiede che l'amministratore depositi almeno otto giorni prima dell'assemblea la relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale.

Orbene, è evidente che non può ritenersi esigibile che il socio si recasse di mattino all'Ufficio Postale, dal primo momento utile per il ritiro della raccomandata, poi, alla sede della società per compulsare la relazione ed acquisire conoscenza dei fatti, per poi recarsi presso lo studio notarile per l'assemblea convocata alle ore 11.

La delibera del 13/02/2024 della *Controparte_1* dovrà, pertanto, essere dichiarata invalida, perché adottata in assenza assoluta di informazione ex art. 2479 ter, comma 3, c.c.

4) ***Sulla convocazione del socio*** *Parte_2*

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, va esaminata anche la domanda spiegata dall'altro socio *Parte_2*, il quel sostiene, tra l'altro, di non essere stato regolarmente convocato.

Come specificato dalla convenuta, in questo caso, la convocazione era sempre stata spedita in data 3/2/2024, vi era stato un tentativo di consegna in data 8/2/2024, e la raccomandata sarebbe stata disponibile per il ritiro presso il centro operativo di Anzio a partire dal 10/02/2024 (vedasi pag. 6 comparsa di costituzione e risposta della *Controparte_1* nel giudizio rgn 22226/2024).

In questo caso, l'avviso di convocazione spedito tramite raccomandata sarebbe stato disponibile tre giorni prima dell'adunanza.

Pertanto, si deve ritenere che il socio *Parte_2* avrebbe avuto margine per recarsi presso l'Ufficio Postale ed acquisire conoscenza della convocazione. Né lo stesso allega e prova di non avere potuto di fatto recarsi presso l'ufficio postale per cause allo stesso non imputabili.

Tuttavia, l'impugnativa dello stesso avrebbe comunque meritato accoglimento atteso che la relazione depositata in sede alla assemblea ex art. 2482 bis – 2482 ter

c.c. non poteva considerarsi idonea a fornire adeguata contezza della situazione patrimoniale della società.

Invero, in disparte la considerazione che non si trae notizia della formazione delle pesanti perdite rilevate dal bilancio, già presenti nell'esercizio 2018 (cfr. verbali di bilancio depositati esercizi 2019 -2020-2021), non viene fornita informazione in merito alla stipulazione del preliminare di vendita di una porzione dell'immobile, unico asset della società partecipata, per il prezzo di €2 milioni.

Non assume rilevanza la circostanza che, a dire della società il ricavato di tale vendita non avrebbe beneficiato la controllante stante il rapporto di debito che la controllante avrebbe avuto nei confronti della controllata; tuttavia, sarebbe stato necessario dare notizia di tale evento, anche in considerazione che la società convenuta era in liquidazione, non aveva gestione operativa propria e l'unica attività svolta era di 'holding' della partecipata. Pertanto, ogni circostanza che atteneva la partecipata avrebbe dovuto essere portata all'attenzione dei soci.

Ciò anche alla luce del verbale di assemblea del 31.05.2007 che impegnava l'amministratore della *Controparte_1* ad acquisire autorizzazione assembleare sui termini ed il prezzo della vendita cui avrebbe dovuto procedere la partecipata (cfr. Doc. 15).

Invero, l'estrema rapidità con cui il liquidatore ha comunicato il mancato esercizio dell'opzione da parte dei soci, senza nemmeno valutare un margine per la ricezione dell'eventuale raccomandata, rende particolarmente sospetta l'omessa informativa sulla stipulazione del preliminare trascritto.

Invero, nel caso di riduzione del capitale, la relazione illustrativa appositamente prevista dall'art. 2482 bis c.c., deve essere messa a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Si deve, inoltre, precisare che l'eventualità che la stessa fosse una microimpresa e perciò esonerata dalla redazione della nota integrativa, non influisce sulla relazione prevista per la riduzione per perdite, trattandosi, di relazione speciale prevista per lo specifico incombente.

Anche, quindi, con riferimento alla posizione del socio *Parte_2*, l'impugnativa – superata dalla nullità della delibera per carenza assoluta di informativa del socio *Parte_1* – avrebbe comunque meritato accoglimento

sotto il profilo della non completezza e quindi non veridicità della relazione patrimoniale.

5) Conclusioni

La delibera dell'assemblea della società *Controparte_1* [...] , tenutasi in data 13/02/2024, andrà dichiarata invalida per irregolare convocazione del socio *Parte_1* e comunque per incompletezza della relazione patrimoniale ex art. 2482 ter c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto dell'esito del giudizio cautelare.

P.Q.M

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda proposta da *Parte_1* e da *Parte_2* e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della *Controparte_1* in data 13/02/2024, per i motivi dedotti in narrativa;
- 2) condanna la *Controparte_1* alla refusione, in favore degli attori *Parte_1* e *Parte_2* , delle spese di lite, che liquida, in favore di ognuno, tenuto conto dell'esito della fase cautelare, in € 5.000,00, oltre accessori come per legge;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.01.2026.

Il Giudice est.

Dott.ssa Cristina Pigozzo

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

